CITTÀ DI
GORGONZOLA

O R D I N A N Z A

N. 257 DEL 23/11/2026

OGGETTO :	242^ FIERA DI S. CATERINA ANNO 2026 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIA ED IN QUALSIASI ALTRO CONTENITORE DI VETRO E IN LATTINA DA PARTE DI QUALSIASI ESERCIZIO AUTORIZZATO, NONCHÉ LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA DA PARTE DEGLI ESERCIZI IN FORMA AMBULANTE.

LA SINDACA

CONSIDERATO che nelle giornate del 28 e 29 novembre 2026, durante lo svolgimento della 242^ Fiera di S. Caterina, a Gorgonzola, è previsto un notevole afflusso di pubblico ove almeno potenzialmente si potrebbero ingenerare situazioni di potenziale pericolo per l'assembramento di persone e per il comportamento di singoli o gruppi di persone;
CONSIDERATO che occorre scongiurare che tali episodi possano comportare danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed altri oggetti in vetro e lattine;
RITENUTO pertanto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'introduzione di bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro o comunque di consistenza pericolosa all'interno dell'area dedicata alla manifestazione;
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0p/001991/2017/1 del 7.6.2017 nella quale si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità,
VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

O R D I N A

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione della 242^ Fiera di S. Caterina, dalle ore 7.00 di sabato 28 novembre 2026 alle ore 24.00 di domenica 29 novembre 2026 nell'area pedonale interessata dalla Fiera di S. Caterina:

1. **il divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori, bicchieri in vetro e lattine;**

2. il divieto ai pubblici esercizi, in sede fissa e ambulante, nonché ai circoli di **vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o lattine;**

3. di istituire l'obbligo nell'area pedonale interessata all'evento di **vendere o somministrare bevande in contenitori di plastica, cartone o altro materiale riciclabile;**

Si esonerano, dal divieto di cui al punto 1, gli operatori di commercio su area privata nonché pubblica con la precauzione di utilizzare imballaggi idonei atti ad evitare la rottura accidentale e la dispersione di frammenti di vetro e lattine, diretti presso luogo privato;

Il divieto di cui al punto 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Che sia trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri, per il controllo e l'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71.

Gorgonzola , li 23/11/2026

La Sindaca
Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi
Atto sottoscritto digitalmente